

Direzione Relazioni Industriali

Nota di approfondimento

LAVORATORI STRANIERI - FLUSSI DI INGRESSO ANNO 2025 - DECRETO-LEGGE N. 145/2024 – CIRCOLARE INTERMINISTERIALE N. 9032/2024

Il decreto-legge n. 145/2024 (Gazzetta Ufficiale n. 239/2024) recante [«Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali»](#), in vigore dall'11 ottobre u.s., integra la disciplina dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, già definita, da ultimo, con il DPCM del 27 settembre 2023, sulla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025 e apporta modifiche al decreto legislativo n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

In particolare si evidenzia quanto segue.

ART. 1

L'art.1 del provvedimento apporta le modifiche più rilevanti al Testo unico sull'immigrazione (TUI) con particolare riferimento, tra l'altro, alle disposizioni concernenti l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, l'Accordo di integrazione, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, le verifiche di congruità sulle domande di nulla osta presentate, nonché la disciplina relativa all'ingresso per lavoro in casi particolari e per lavoratori altamente qualificati.

In primo luogo, il decreto introduce all'art. 4 del TUI, il comma 4-*bis* in forza del quale, all'atto della domanda del visto nazionale, i richiedenti devono fornire gli identificatori biometrici richiesti dalla normativa europea per i visti di ingresso per i soggiorni di breve durata.

Viene altresì introdotto il comma 7-*bis* che stabilisce la non applicabilità dell'art.10-*bis* della legge n. 241/1990, che detta le ipotesi di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso.

Le modifiche all'art. 9-*bis* del TUI inoltre consentono, fuori quota, l'ingresso per motivi di lavoro subordinato (o autonomo) dei cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da un altro Stato membro dell'UE e in corso di validità.

Nell'ottica di snellire e accelerare le procedure di ingresso nel territorio nazionale dei cittadini stranieri per motivi di lavoro, il decreto prevede la digitalizzazione di alcune fasi delle procedure previste, con riferimento specifico all'inizio del procedimento di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, alla fase successiva del rilascio dello stesso, al procedimento di sottoscrizione dell'accordo di integrazione, all'ingresso per lavoro in casi particolari di cui all'art. 27 del TUI e di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati di cui all'art. 27 – *quater*.

Per quanto riguarda le ipotesi di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, all'art. 22 del TUI, dopo il comma 2, vengono inseriti i seguenti:

- il comma *2-bis* in forza del quale la previa verifica di indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, che il datore di lavoro deve effettuare presso il centro per l'impiego competente nell'ipotesi in cui voglia instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato in Italia con uno straniero residente all'estero, si intende esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro **otto giorni** dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero.

- il comma *2-ter* prescrive l'irricevibilità della domanda presentata, ai sensi del precedente comma 2 dell'art. 22, dal datore di lavoro che nel triennio antecedente la presentazione non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'art. 5-bis, all'esito di precedente analoga domanda, a meno che il datore di lavoro non riesca a provare che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile.

Il medesimo comma prevede che è altresì irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso un decreto che dispone il giudizio per il reato di cui all'articolo 603-bis del Codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per il predetto reato.

Il decreto in commento inserisce all'art. 22 altresì il comma *5-quinquies* in forza del quale il datore di lavoro deve confermare la domanda di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore.

In assenza di conferma entro il termine di cui sopra, l'istanza si intende rifiutata e il nulla osta viene revocato. In caso di conferma, invece, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso.

Viene stabilito, inoltre, che le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione debbano avvenire esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.

Viene quindi sostituito integralmente il comma 6 dell'art. 22, la cui novellata formulazione prevede che il datore di lavoro e il lavoratore straniero debbano sottoscrivere, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'art. 5 - bis entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale.

Stabilendo che il lavoratore possa sottoscrivere il contratto anche in firma autografa, il comma 6 precisa che l'apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore.

Tale documento dovrà essere trasmesso, nel medesimo termine di 8 giorni, in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti relativi alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

In virtù della modifica all'art. 24 del TUI, dettata dall'art. 1, comma 1, lett. f), punto 6, del decreto legge in argomento, sono considerate fuori quota le richieste di conversione presentate allo sportello unico per l'immigrazione da lavoratori stagionali che hanno svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, ai quali è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. Ne consegue che tali permessi possono essere ora convertiti in qualsiasi momento dell'anno e senza limiti numerici.

Il decreto legge sostituisce, infine, integralmente il quarto periodo del comma 1-ter dell'art. 27 del TUI, rubricato «*Ingresso per lavoro in casi particolari*», stabilendo anche per tale ipotesi, che il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui all'art. 22, comma 6, deve essere trasmesso, entro otto giorni dall'ingresso dello straniero, allo sportello unico per l'immigrazione per l'espletamento dei relativi adempimenti.

ART.2

L'art. 2 detta le disposizioni urgenti per l'ingresso dei lavoratori stranieri nell'anno 2025.

In particolare, si stabilisce che i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui all'art. 24-bis, comma 3, del TUI che intendono presentare richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi previsti dai precedenti decreti flussi, debbano procedere alla precompilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'Interno.

Le relative istruzioni operative sono riportate nella circolare interministeriale n. 9032/2024 richiamata più avanti.

La precompilazione delle domande è possibile dal 1° novembre 2024 e 30 novembre 2024 e, limitatamente alle domande relative al termine del 1° ottobre 2025, dal 1° luglio al 31 luglio 2025.

Inoltre, per l'anno 2025, la norma prevede che i datori di lavoro possano presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 del DPCM 27 settembre 2023.

Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di cui all'art. 24 – bis del TUI ovvero tramite i soggetti abilitati e autorizzati che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa per l'asseverazione che garantiscono un numero di richieste di nulla osta al lavoro proporzionale al volume di affari o ai ricavi o ai compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore di attività dell'impresa.

ART. 3

L'art. 3 detta la disciplina relativa alla sospensione dei procedimenti relativi a cittadini provenienti da Paesi e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge.

In tali ipotesi, il decreto prevede che non si applichi il comma 5.01 dell'art. 22 del TUI e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro relativamente al rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'art. 24 - bis del Testo unico.

Salvo che alla data di entrata in vigore del decreto in commento sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, il decreto dispone la sospensione dell'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo

22 del TUI in favore dei predetti lavoratori fino alla conferma espressa, da parte dello sportello unico per l'immigrazione, del positivo espletamento delle verifiche previste. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui sopra, che dovrà essere inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta periodo, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, sono sospesi.

L'individuazione degli Stati e dei territori caratterizzati da rischio viene rinviata all'emanazione di un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione di tale decreto, è prevista la sospensione con riferimento alle domande di nulla osta e ai nulla osta per i lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.

ART. 5

L'art. 5 del provvedimento introduce un nuovo permesso di soggiorno per "casi speciali" in favore delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro di cui al nuovo art. 18- ter TUI.

Il questore rilascia, su proposta dell'autorità giudiziaria, con immediatezza dalla richiesta, un permesso di soggiorno, recante la dicitura "casi speciali", al lavoratore straniero (e ai membri del suo nucleo familiare) nei cui confronti siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, commesso in danno di un lavoratore straniero sul territorio nazionale.

Il permesso di soggiorno ha la durata di sei mesi, può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia, e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, e lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo.

Alla scadenza, il permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, al di fuori delle quote, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi.

ART. 10

L'art.10 innalza del 20% la sanzione massima prevista per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 18 del D.lgs. n.276/2003 inerenti la somministrazione di lavoro, che passa da 50.000 a 60.000 euro, uniformandosi in tal modo agli aumenti intervenuti sugli importi delle sanzioni proporzionali dell'articolo medesimo.

Per quanto non espressamente ivi riportato, si rinvia al testo integrale del decreto-legge.

Con la **Circolare interministeriale n. 9032/2024** sono confermati, per l'anno 2025, i settori occupazionali, individuati dal [DPCM 27 settembre 2023](#), per i quali i cittadini di Paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato non stagionale ([Modello B2020](#)), tra cui è annoverata anche **l'edilizia**.

E' inoltre confermata per l'anno 2025 la quota totale per lavoro subordinato non stagionale pari a **70.720 ingressi** (art. 6 comma 1, lett. c), del suddetto DPCM), ripartita secondo la tabella riportata nella circolare.

Per quanto attiene la procedura, la trasmissione delle istanze di nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non stagionale) è consentita ai datori di lavoro i cui codici ATECO rientrano nei settori produttivi indicati nel

DPCM. Per tutti i settori è ammessa la trasmissione dell'istanza di nulla osta al lavoro da parte delle Agenzie di somministrazione con le modalità già individuate dalla circolare congiunta interministeriale n. 4518/2023.

In ordine alla preventiva verifica presso il Centro per l'impiego competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale, che si intende esperita con esito negativo se il medesimo Centro non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero (art 22, comma 2-bis T.U.I.), la circolare precisa che tale verifica va effettuata attraverso l'invio di una richiesta di personale al Centro per l'Impiego competente, attraverso l'apposito modulo predisposto dal Ministero del Lavoro (ALL. 1 alla circolare).

Nel caso in cui un lavoratore sia stato inviato per un colloquio, il datore di lavoro si impegna a comunicare al Centro per l'impiego l'esito della selezione e a comunicare tempestivamente ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta.

In particolare, il datore di lavoro si impegna a comunicare la mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore inviato dal Centro per l'impiego, decorsi venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale (art. 9, comma 5, lett. c), del DPCM 27.09.2023), ovvero la non idoneità accertata ad esito dell'attività di selezione, distinguendo in particolare il caso in cui l'inidoneità sia conseguente al rifiuto da parte del lavoratore della proposta contrattuale.

Il verificarsi delle suddette circostanze deve risultare da un'autocertificazione (ALL.2 alla circolare) che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

Si ricorda che per tutti i settori in base all'articolo 24 bis del TUI, è necessario acquisire l'asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale i professionisti di cui all'art. 1 della legge n. 12/79 o le organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri.

L'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo d'Intesa di cui all'art. 24-bis comma 3 T.U.I. con il Ministero del Lavoro, pubblicato il 1° ottobre 2024, protocollo al quale, si ricorda, Confindustria ad oggi non ha aderito.

La circolare precisa quindi che, anche per l'anno 2025, le quote per lavoro subordinato (stagionale e non stagionale) saranno ripartite con successiva circolare tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, Regioni e Province Autonome, dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del lavoro, tramite il sistema informatizzato SILEN, sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l'Immigrazione delle Prefetture e del fabbisogno segnalato a livello territoriale.

Trascorsi novanta giorni dalla data dei click days, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse potranno essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo delle quote.

Con riguardo al Domicilio digitale si rammenta che, ai fini della presentazione della domanda, come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e), del DL n. 145/2024, è necessario dotarsi di indirizzo pec e registrarlo nelle seguenti banche dati:

- INI-PEC (per le persone giuridiche tenute a iscriversi nel Registro delle Imprese);
- INAD (per le persone giuridiche non tenute alla predetta iscrizione e per le persone fisiche).

La registrazione della pec nelle predette banche dati risulta fondamentale non solo nella fase di precompilazione, ma anche per il successivo iter procedimentale, in quanto l'indirizzo pec deve intendersi quale domicilio eletto dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del codice civile, per tutte le comunicazioni che allo stesso perverranno da parte dello Sportello Unico per l'immigrazione (SUI).

In ordine alla Precompilazione delle domande, per l'anno 2025, sarà possibile precompilare la domanda di nulla osta sul Portale servizi ALI (<https://portaleservizi.dlci.interno.it/>) gestito dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, **dal 1° al 30 novembre 2024**, per i click day di interesse del 5 e 7 febbraio 2025, a seconda della tipologia di lavoratori.

Riguardo ai **click days** di interesse si rammenta che per il lavoro subordinato non stagionale sono confermati i termini per la presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro nell'ambito delle quote previste, possibile fino al 31 dicembre 2025:

- **dalle ore 9.00 del 5 febbraio 2025 per gli ingressi di cui all'art 6, comma 3, lett.a), del DPCM 27 settembre 2023** (Lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina);

- **dalle ore 9.00 del 7 febbraio 2025 per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3, lett. b), e comma 4, lett. a), b) e c), del DPCM 27 settembre 2023** (Lavoratori subordinati non stagionali cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria; Lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela; Apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito).

Qualora l'istanza non rientrasse in quota in base all'ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso "La pratica risulta al momento non in quota".

I controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti saranno effettuati dalle amministrazioni competenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale verifica è assicurata dalla interoperabilità tra il predetto Portale e i servizi informatici di Unioncamere, Agenzia delle Entrate, AGID.

Ove tale verifica abbia esito favorevole, il datore di lavoro/rappresentante legale della società/ente per cui è presentata la richiesta di nulla osta al lavoro, riceverà all'indirizzo pec della società/ente, presente nella banca dati INI-PEC (gestita da Infocamere) per le società presenti nel registro delle imprese e dalla banca dati INAD (gestita da AGID) per gli enti non presenti nel registro delle imprese, **un codice di attivazione domanda**.

Per i datori di lavoro persona fisica il codice di attivazione domanda sarà inviato all'indirizzo pec presente nella banca dati INAD.

L'inserimento del predetto codice di attivazione da parte del richiedente consentirà l'accesso al modello di domanda di interesse, i cui campi, per facilitare l'utente stesso nella compilazione, risulteranno, grazie alla interoperabilità tra le banche dati in argomento, già parzialmente precompilati.

Informazioni in merito agli specifici dati richiesti nei campi della domanda che saranno acquisiti in via automatica dal sistema informatico grazie al meccanismo dell'interoperabilità, sono fornite nel Portale, che attraverso un apposito link rinvia alle regole sul trattamento dei dati personali. È, inoltre, prevista la

preliminare autorizzazione al trattamento dei dati attraverso un'apposita casella che l'utente deve digitare. Alcune informazioni richieste (ad es. i dati reddituali, la partita IVA, ecc) saranno acquisite nei modelli di domanda tramite una modalità asincrona; pertanto saranno visibili nella stessa qualche giorno dopo il primo accesso al modello, come verrà specificamente reso noto sul sistema.

Le richieste di conversione in studio/lavoro, fuori quota, per le quali non è previsto il click-day, non necessitano di una fase di precompilazione.

Nell'home page del Portale online saranno inseriti specifici avvisi per maggiori dettagli tecnici e saranno altresì scaricabili, dalla voce Manuale, le Linee guida tecniche di ausilio alla compilazione.

Al fine di fornire adeguato supporto tecnico, sarà inoltre offerta assistenza agli utenti attraverso un servizio di Help Desk, fruibile nei medesimi orari di operatività dell'applicativo (tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00, compreso il fine settimana e i festivi).

Si rammenta, altresì, che gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, pur mantenendo visibilità, tramite il sistema informatico SPI 2.0, su tutte le istanze di nulla osta pervenute, non sono più tenuti ad esprimere il proprio parere sulle fattispecie di lavoro subordinato, stagionale e non (ad eccezione delle ipotesi di cui agli artt. 2, comma 2 e 3 del decreto legge n. 145/2024), fatti salvi eventuali controlli a campione in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, mentre rimane inalterata tale necessità per tutte le ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in lavoro subordinato: in tali casi il parere dell'I.T.L. rimane imprescindibile ai fini del rilascio del nulla osta.

All'indirizzo <https://portaleservizi.dlci.interno.it/>, nell'area privata dell'utente, sarà possibile visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate, nonché lo stato della trattazione della pratica presso lo sportello unico per l'immigrazione competente.